

LINEA PROTEZIONE
PERSONA

postaprotezione incendio mutui

Contratto di assicurazione

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, il Modulo di Denuncia Sinistro e il Modulo Reclami deve essere consegnato all'Assicurato prima della sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione incendio mutui

Posteassicura
GruppoAssicurativoPostevita

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Glossario	PAG.	3
Nota Informativa	PAG.	4
1. Informazioni relative all'impresa assicuratrice	PAG.	4
2. Informazioni generali relative al contratto	PAG.	4
3. Definizione della garanzia.....	PAG.	4
4. Decorrenza e durata delle Garanzie.....	PAG.	4
5. Limiti Assuntivi	PAG.	4
6. Pagamento del premio	PAG.	4
7. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	PAG.	4
8. Pagamento delle prestazioni	PAG.	5
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione	PAG.	5
10. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	PAG.	5
11. Imposta sui premi	PAG.	5
12. Legislazione applicabile	PAG.	5
13. Regole relative all'esame dei reclami	PAG.	5
14. Comunicazioni	PAG.	5
15. Lingua utilizzabile	PAG.	5
Condizioni contrattuali per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n. 00002 stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.	PAG.	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG.	6
Art. 2 - Pagamento del premio. Decorrenza e durata della garanzia	PAG.	6
Art. 2.1 - Limiti Assuntivi	PAG.	6
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	PAG.	6
Art. 3.1 - Variazioni del contratto di mutuo	PAG.	6
Art. 4 - Aggravamento del rischio	PAG.	6
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro	PAG.	7
Art. 6 - Oneri fiscali	PAG.	7
Art. 7 - Foro competente	PAG.	7
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge	PAG.	7
Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione	PAG.	7
Art. 10 - Esclusioni	PAG.	7
Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG.	8
Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate	PAG.	8
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	8
Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno	PAG.	8
Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	8
Art. 16 - Mandato dei periti	PAG.	8
Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	PAG.	9
Art. 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori	PAG.	9

Art. 19	- Limite massimo dell'indennizzo	PAG. 9
Art. 20	- Pagamento dell'indennizzo	PAG. 9
Art. 21	- Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	PAG. 9
Art. 22	- Contenuto degli apparecchi somministratori di calore	PAG. 9
Art. 23	- Comunicazioni	PAG. 9
Art. 24	- Obblighi del Contraente	PAG. 9
Art. 25	- Disdetta dell'Assicurato	PAG. 10

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri	PAG. 11
---	---------

Modulo di Denuncia Sinistro	PAG. 13
--	---------

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196	PAG. 14
--	---------

Modulo Reclami	PAG. 16
-----------------------------	---------

Glossario

Assicurato: il/i soggetto/soggetti richiedente/i il mutuo che ha/hanno sottoscritto il Modulo di Richiesta e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione.

Assicuratore/Società: Poste Assicura S.p.A. (sede legale: Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma).

Beneficiario: il soggetto al quale viene corrisposta la prestazione prevista dalla presente polizza, ossia l'Ente Erogante, salvi i casi di cui all'Art. 3.1 delle Condizioni Contrattuali.

Contraente: Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Contratto di Mutuo: il contratto di mutuo tra l'Ente Erogante e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Collettiva.

Decorrenza: dalle ore 24 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Ente Erogante: si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli Artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.").

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, comprese fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione: affreschi e statue non aventi valore artistico.

È escluso quanto non sopra richiamato quali a titolo indicativo e non esaustivo le attrezzature e l'arredamento.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo. È l'autorità incaricata di vigilare sull'attività delle imprese di assicurazione.

Modulo di Richiesta: il documento che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto di Mutuo e dal quale deriva la garanzia assicurativa.

Polizza Collettiva: è la polizza che Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art. 1891 c.c., ha sottoscritto per conto della propria clientela (vale a dire i soggetti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile ratealmente denominato "Mutuo BancoPosta"), con Poste Assicura S.p.A. al fine di consentire, alla clientela di cui si tratta, di poter aderire alla copertura assicurativa a tutela dei danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta causati da incendio e da altri eventi indicati nelle Condizioni Contrattuali.

Poste Italiane S.p.A., in qualità di contraente di detta Polizza Collettiva, riconosce a ciascun assicurato tutti i diritti derivanti dalla copertura assicurativa alla quale la medesima ha aderito.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato a Poste Assicura S.p.A.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

Nota Informativa

(ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 e delle disposizioni ISVAP).

1. Informazioni relative all'Impresa assicuratrice

Poste Assicura S.p.A. ha la sua sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.549241 - fax: 06.54924203 - sito internet: www.poste-assicura.it). Poste Assicura S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010.

Poste Assicura S.p.A., iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è una società del Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane.

2. Informazioni generali relative al contratto

Il testo originale delle Condizioni Contrattuali è disponibile anche presso l'Intermediario. Il contratto è stato stipulato in forma collettiva da Poste Italiane S.p.A., distributrice del Mutuo BancoPosta, con Poste Assicura S.p.A.

L'Assicurato è la persona che accende il Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. ed il Beneficiario è l'Ente Erogante.

La Polizza, descritta nella presente Nota Informativa, ha la finalità di consentire all'Assicurato il rimborso del debito verso l'Ente Erogante in virtù del Mutuo BancoPosta, in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni Contrattuali.

Pertanto, la prestazione assicurata è commisurata, con le modalità di seguito descritte, all'entità del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso l'Ente Erogante. L'adesione alla Polizza Collettiva si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

3. Definizione della garanzia

Consiste nell'impegno di Poste Assicura S.p.A. di pagare al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è commisurato all'ammontare del debito che alla data del sinistro residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso l'Ente Erogante, in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni Contrattuali.

4. Decorrenza e durata delle Garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno in

cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto. Resta fermo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze.

La durata delle garanzie, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 40 anni.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 40 anni ed il premio verrà calcolato in base a tale durata limite.

5. Limiti Assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza, pari al debito contratto dall'Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).

6. Pagamento del premio

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l'Assicurato corrisponde ad Poste Assicura S.p.A. tramite l'Ente Erogante.

7. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono determinati come segue:

- 1) in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo nei confronti dell'Ente Erogante, risultante al momento del sinistro.
- 2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo nei confronti dell'Ente Erogante risultante al momento del sinistro e il valore stimato dell'immobile in sede di erogazione del finanziamento.

Sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, laddove, al momento del sinistro, vi siano rate insolte, il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono. Ai fini della presente clausola per "danno totale" e "danno parziale" si intende, rispettivamente, la perdita totale o parziale del valore commerciale delle cose assicurate a seguito di sinistro.

Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'Assicurato acconsente che la liquidazione dell'indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore

del Beneficiario a pareggio del debito residuo.

8. Pagamento delle prestazioni

I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza vengono effettuati da Poste Assicura S.p.A. entro i termini e con le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali che regolano la garanzia prestata.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni di Poste Assicura S.p.A. che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.

10. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte di Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

11. Imposta sui premi

Il premio è soggetto all'imposta del 22,25%.

12. Legislazione applicabile

La legge applicata è quella italiana.

13. Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi, utilizzando, al fine di accelerare l'analisi del reclamo, il modulo allegato nell'ultima pagina del presente documento:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06/5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it. Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Assicura S.p.A. - in osse-

quo anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Si ricorda che l'Assicurato potrà inoltre adire l'autorità giudiziaria, anche per quanto attiene le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità nonché ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto e dirette alla Società dovranno essere inviate, per iscritto, al seguente indirizzo, con indicazione, nell'oggetto della lettera, degli elementi identificativi del contratto:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4474

15. Lingua utilizzabile

I documenti contrattuali sono redatti in lingua italiana.

SI INVITA L'ADERENTE A LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONCERNENTI LE GARANZIE INCLUSE E QUELLE ESCLUSE, LA DURATA DEL CONTRATTO NONCHÉ LA DURATA DI UNO O PIÙ PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE PREVISTI.

Condizioni contrattuali per tutte le garanzie della Polizza Collettiva n. 00002 stipulata tra Poste Italiane S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio. Decorrenza e durata della garanzia

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l'Assicurato corrisponde a Poste Assicura S.p.A. tramite l'Ente Erogante.

L'Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente, senza nessun onere a suo carico, con preavviso di sessanta giorni, dal contratto di assicurazione e Poste Assicura S.p.A. restituirà la quota di premio pagato e non goduto dalla data di effetto del recesso.

Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui il mutuo viene effettivamente erogato a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.

Resta fermo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze.

La durata delle garanzie, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 40 anni.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni. Il premio verrà calcolato in base a tale durata massima.

Art. 2.1 - Limiti Assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla Polizza Collettiva, pari al debito contratto dall'Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.1 - Variazioni del contratto di mutuo

Nel caso intervengano variazioni al contratto di mutuo, al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, si conviene fra le parti quanto segue:

1. Estinzione anticipata

Nel caso di estinzione anticipata del contratto di

mutuo o di acollo dello stesso ad altra persona, Poste Assicura S.p.A. sulla base della documentazione di estinzione del debito in capo all'Assicurato procederà al rimborso del premio pagato e non goduto direttamente all'Assicurato stesso.

2. Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa

Nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell'Assicurato di estinzione della relativa copertura assicurativa sulla base della documentazione di surroga procederà al rimborso del premio pagato e non goduto direttamente all'Assicurato stesso.

3. Surroga Passiva con conservazione della copertura assicurativa

Nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell'Assicurato di continuazione della relativa copertura assicurativa, Poste Assicura S.p.A. sulla base della documentazione di surroga e delle richieste assicurative per il nuovo contratto di mutuo, procederà alla definizione della nuova copertura assicurativa che verrà proposta all'Assicurato per il tramite del Contraente. Nel caso tale proposta non venga accettata dall'Assicurato, Poste Assicura S.p.A. si renderà disponibile a procedere come previsto per il caso precedente di Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa.

4. Rinegoziazione

In caso di variazione dei termini del contratto di mutuo per rinegoziazione degli stessi, nel caso di allungamento della durata fino ad una durata massima di 40 anni, Poste Assicura S.p.A. ricevuta la conferma dal Beneficiario della rinegoziazione e dell'eventuale pagamento del premio aggiuntivo, procederà all'emissione di un nuovo certificato assicurativo conteggiando nello stesso la variazione di premio.

Qualora la differenza di premio comporti un rimborso, Poste Assicura S.p.A. procederà direttamente in tal senso verso l'Assicurato.

Al fine di poter esercitare i diritti sopra riportati, l'Assicurato può rivolgersi all'Ufficio Postale di emissione, al call center al n. 800.13.18.11 o consultare il sito internet "www.poste-assicura.it".

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non

noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Poste Assicura S.p.A. può recedere dalla singola adesione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso Poste Assicura S.p.A., entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

Poste Assicura S.p.A., alle condizioni e nei limiti previsti dalla Polizza Collettiva, corrisponde al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è correlato, con le modalità di cui al successivo Art. 17 all'ammontare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato con il Beneficiario, in caso di danni materiali e diretti al fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi, come di seguito specificato:

- 1) i danni materiali al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso:
 - a) direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via non appartenenti e non in uso all'Assicurato;
 - b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito il Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso oppure provocati da enti posti nell'ambito di 20 m. da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produ-

zione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;

- 2) i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato;
- 3) i guasti causati al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- 4) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 52.000,00, fermo restando quanto previsto dall'Art. 17.

Art. 10 - Esclusioni

1) Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

2) L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed ela-

boratori elettronici;

- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Spetta all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento propedeutici e per consentire la liquidazione dei danni. La liquidazione dei danni effettuata da Poste Assicura S.p.A. o persona/società incaricata è vincolante anche per il Contraente ed il Beneficiario, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza viene pagato al Beneficiario.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

Poste Assicura S.p.A. si riserva di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Poste Assicura S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso a Poste Assicura S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Poste Assicura S.p.A.;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, l'Assicurato o il Beneficiario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del

sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Poste Assicura S.p.A. o da persona/società da questa incaricata, con l'Assicurato o persona/società da lui designata; oppure:
- b) (a richiesta di Poste Assicura S.p.A. o dell'Assicurato) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle due Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle due Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle due Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 17;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 15 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle due Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le due Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,

salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono determinati come segue:

1) in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo, risultante al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dall'Ente che eroga il Mutuo BancoPosta.

Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono;

2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell'immobile in sede di erogazione del finanziamento.

Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Assicurato acconsente che la liquidazione dell'indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.

Art. 18 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Poste Assicura S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa richiesta, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è

stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 10-1 lettera c).

Il Beneficiario delle garanzie previste dalla Polizza Collettiva è l'Ente Erogante.

Conseguentemente l'Assicurato riconosce fin d'ora che la Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo all'Ente Erogante. Si intende che l'Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del residuo credito derivante dal Contratto di Mutuo.

Art. 21 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 Kg di esplosivi;
- 50 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 50 Kg di merci speciali.

Non si tiene conto di esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Art. 22 Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

È escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; Poste Assicura S.p.A. non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

Art. 23 Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto e dirette alla Società dovranno essere inviate, per iscritto, al seguente indirizzo, con indicazione, nell'oggetto della lettera, degli elementi identificativi del contratto:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4474

Art. 24 Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 2.1 "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna a consentire l'ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un Contratto di Mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Polizza Collettiva sottoscrivendo il previsto Modulo di Richiesta.

Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all'Assicurato le Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

Art. 25 Disdetta dell'Assicurato

L'Assicurato ha la facoltà di disdire, alla ricorrenza annua dell'adesione, la Polizza Collettiva con preavviso di 60 giorni. La disdetta dell'Assicurato comporta la restituzione da parte di Poste Assicura S.p.A. del premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio già corso.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO- STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUN- CIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri ⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti ⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa ⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
- effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale trattamento è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di

legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06/5492.4406

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax 06/5492.4406

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

Postaprotezione Incendio Mutui Modulo di Denuncia Sinistro

Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:
Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma
oppure
 a mezzo fax al numero **06/5492.4475**

Numero Polizza: Numero Mutuo:

Nominativo del Mutuatario / Assicurato:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Telefono: (casa)..... (ufficio) (cell)

È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)?

Data del sinistro:..... Accaduto in (comune, provincia, località)

Descrizione particolareggiata e circostanziata dell'avvenimento :

.....

Beni danneggiati:

.....

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

.....

Data..... L'Assicurato/l'Avente Causa.....

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

- Poste Assicura S.p.A., con sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 – 00144 Roma (di seguito la "Compagnia").
- Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario") (di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere

raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svol-

gono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del codice

Ai sensi dell'art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

1. Poste Assicura S.p.A.,- Ufficio Privacy - Piazzale Konrad Adenauer 3 , 00144 Roma
2. Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni Bancoposta, presso la sede legale di Poste Assicura S.p.A. in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 • T (+39) 06549241 • F (+39) 0654924203 • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001
• www.poste-assicura.it • Cap. soc. € 5.000.000,00 i.v. • Reg. Imprese 07140521001 • REA RM 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25.marzo.2010, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società appartenente al Gruppo
Assicurativo Poste Vita, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043

